



Ricerca

Home &gt; Archivio newsletter &gt;

## Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011

### In evidenza



#### Discorso di Barroso sullo stato dell'Unione europea

Si è tenuto mercoledì 28 Settembre il discorso del Presidente della Commissione europea José Manuel Durão Barroso sullo Stato dell'Unione europea nel 2011. Il presidente si è rivolto agli eurodeputati riuniti a Strasburgo in sessione plenaria illustrando la strategia dell'UE per la crescita sostenibile e l'occupazione.

> [Leggi l'articolo sul discorso di Barroso sullo stato dell'Unione](#)



#### Borse Marie Curie per la ricerca: 15 anni di successi

Da quando è nata nel 1996, l'Azione Marie Curie ha dato la possibilità a circa 50 mila ricercatori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo di poter sviluppare i propri progetti di ricerca in un Paese dell'UE. E visto il successo del programma, la Commissione europea ha deciso di aumentare i fondi per la prossima programmazione 2014-2020.

> [Leggi l'articolo sui 15 anni delle borse Marie Curie](#)

### → La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

### → dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

### →Notizie Flash

#### > [I giovani europei e l'istruzione e la formazione professionale](#)

Cosa ne pensano i giovani europei dell'istruzione e della formazione professionale prevista dopo la scuola dell'obbligo nel proprio Paese? A leggere i dati pubblicati sull'ultimo Eurobarometro, sembrerebbe che il giudizio sia positivo: piace al 71% degli intervistati. Ma solo il 27% di loro consiglierebbe questo tipo di percorso a un amico.



#### ☞ [L'angolo europeo degli insegnanti](#)

Con l'apertura del nuovo anno scolastico si rinnova l'opportunità per gli insegnanti di portare nelle aule l'argomento "Europa", sia utilizzando il sostegno dei programmi di mobilità, sia includendo l'argomento nelle attività e materie scolastiche...



#### [Acquisti online: le consegne transfrontaliere risultano affidabili ma nell'UE pochi operatori commerciali vendono all'estero \(.pdf 25 kB\)](#)

Siete mai stati tentati da un'offerta on line a prezzo più basso proveniente da un altro paese dell'UE, per la quale vi siete tuttavia chiesti quanto può essere affidabile acquistare dall'estero? I mystery shopper (clienti misteriosi) della Rete dei centri europei dei consumatori sostenuta dall'UE hanno verificato proprio questo. La loro relazione (State of the e-Union) presenta i risultati di 305 acquisti in 28 paesi. Le consegne dall'estero si sono rivelate complessivamente affidabili, con il 94% degli ordini consegnati (un aumento rispetto al 66% del 2003) e solo l'1% dei prodotti risultato difettoso.



#### [Agenda digitale: i social network possono fare molto di più per tutelare i minori & Relazione della Commissione \(.pdf 26 kB\)](#)

Secondo un nuovo ciclo di test eseguiti dalla Commissione, solo due social network su nove (Habbo Hotel e Xbox



Live) presentano impostazioni predefinite che rendono accessibili i profili personali dei minori esclusivamente alla loro lista di contatti autorizzata. Tuttavia, la maggior parte dei siti verificati forniscono ai giovani informazioni sulla sicurezza adeguate alla loro età nonché assistenza e/o materiale didattico concepito su misura per i minori e rispondono a richieste di supporto, come nel caso di sette siti, la maggior parte dei quali ha avuto tempi di risposta inferiori ad un giorno.

 [Quadro di valutazione del mercato interno: gli Stati membri sono chiamati a intensificare gli sforzi intesi a recepire le norme UE \(.pdf 264 kB\)](#)

In questo momento di crisi il mercato unico deve svolgere un ruolo fondamentale per portare l'Europa fuori dalla stagnazione economica. Quando uno o più Stati membri non recepiscono tempestivamente le norme UE nella loro legislazione nazionale, nel quadro giuridico dell'UE viene però a crearsi un vuoto, che a sua volta conduce alla frammentazione. 16 dei 27 Stati membri non hanno rispettato l'obiettivo - stabilito nel 2007 dai capi di Stato e di governo - di contenere al di sotto dell'1% i casi di ritardo di recepimento osservati nell'ultimo periodo di riferimento, ossia negli ultimi sei mesi.



 [Giornate Europee del Patrimonio 2011](#)

Il 24-25 settembre 2011 l'Italia aderisce, insieme ad altri 49 paesi europei, alle Giornate Europee del Patrimonio 2011, con lo slogan, ormai consolidato: "L'Italia tesoro d'Europa".



 [I parlamenti nazionali all'altezza della sfida \(.pdf 50 kB\)](#)

Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona.



## → Legislazione europea

 [Regolamento \(UE\) n. 954/2011 \(.pdf 717 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In GUUE L 259 del 4.10.2011



 [Regolamento \(UE\) n. 977/2011 \(.pdf 719 kB\)](#)

della Commissione, del 3 ottobre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). In GUUE L 258 del 4.10.2011

 [Decisione n. 940/2011/UE \(.pdf 746 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012). In GUUE L 246 del 23.09.2011

 [Regolamento \(UE\) n. 937/2011 \(.pdf 824 kB\)](#)

della Commissione, del 21 settembre 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione. In GUUE L 245 del 22.09.2011

 [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 931/2011 \(.pdf 708 kB\)](#)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale. In GUUE L 242 del 20.09.2011

## → L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

➤ [OPEN DAYS 2011 - La Settimana europea delle regioni e delle città](#)

➤ [Sfide condivise, soluzioni comuni - Presentazione dei risultati di venti progetti URBACT](#)



## → dal Parlamento europeo



[Body scanner: dilemma fra sicurezza collettiva e diritti individuali](#)



[Il Parlamento approva la riforma della governance economica europea](#)

Molti deputati si sono rammaricati che le norme tecniche proposte dalla Commissione per i body scanner non siano più restrittive per quanto riguarda la precisione delle immagini, nel rispetto della sfera privata dei passeggeri. La Commissione avrebbe in tal modo perso un'occasione per incitare i costruttori a innovare per schematizzare ulteriormente le immagini.

Gli Stati della zona euro non potranno più ignorare gli avvertimenti della Commissione in materia di politiche di bilancio. La legislazione sulla governance economica approvata mercoledì dalla Plenaria dovrebbe anche spingere i governi nazionali a correggere più celermente una situazione economica problematica, garantire maggiore trasparenza e democraticità del processo decisionale e migliorare la qualità e l'attendibilità delle statistiche.



### [Sicurezza stradale: 103 misure per dimezzare i morti entro il 2020](#)

L'UE dovrebbe promuovere l'utilizzo degli alcol test bloccamotore sui veicoli commerciali e per passeggeri e proporre un limite di velocità pan-europeo di 30km/h per le aree residenziali, secondo quanto chiede una risoluzione approvata dall'Aula martedì. Il Parlamento sollecita inoltre con urgenza la presentazione di un nuovo piano d'azione per combattere la mortalità in strada e armonizzare la segnaletica, i codici della strada e i limiti per l'alcol.



### [Puntare al turismo di qualità per creare lavoro](#)

Il Parlamento propone di creare il marchio "Europa" per promuovere il territorio come prima destinazione turistica mondiale. Secondo una risoluzione approvata martedì, l'industria del turismo dovrebbe ottenere dei sussidi dai fondi strutturali dell'UE per riabilitare le aree in declino e offrire servizi di alta qualità basati su un patrimonio multiculturale.

## →dalla Commissione europea



### [COM\(2011\) 588 del 29.9.2011](#)

28a Relazione annuale sul controllo dell'applicazione dei diritti dell'Unione europea



### [COM\(2011\) 571 del 20.9.2011](#)

Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse



### [COM\(2011\) 587 del 28.9.2011](#)

Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato



### [COM\(2011\) 567 del 20.9.2011](#)

Comunicazione della Commissione. Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa

## →dal Comitato economico e sociale



[I datori di lavoro europei invocano un codice di condotta volontario in materia di etica aziendale \(.pdf 97 kB\)](#)



[Il CESE chiede inclusione e rispetto dei diritti fondamentali per tutti i cittadini \(.pdf 76 kB\)](#)



## →dalla Corte di Giustizia

- [Sentenza nelle cause C-403 e 429/10 sul sistema di trasmissione degli incontri di calcio in altri Stati membri](#)
- [Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età](#)



## →L'angolo della lettura

- [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



## →Gli appuntamenti delle prossime settimane

- [Seminario internazionale. Itinerario d'istruzione: sostenibilità ambientale e castanicoltura](#)  
a Loiano (BO) il 12 Ottobre 2011



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226  
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

## Acquisti online: le consegne transfrontaliere risultano affidabili ma nell'UE pochi operatori commerciali vendono all'estero

Bruxelles, 4 ottobre 2011 – Siete mai stati tentati da un'offerta on line a prezzo più basso proveniente da un altro paese dell'UE, per la quale vi siete tuttavia chiesti quanto può essere affidabile acquistare dall'estero? I *mystery shopper* (clienti misteriosi) della Rete dei centri europei dei consumatori sostenuta dall'UE hanno verificato proprio questo. La loro relazione (*State of the e-Union*) presenta i risultati di 305 acquisti in 28 paesi. Le consegne dall'estero si sono rivelate complessivamente affidabili, con il **94% degli ordini consegnati** (un aumento rispetto al 66% del 2003) e solo l'1% dei prodotti risultato difettoso. Tuttavia gli acquirenti hanno incontrato maggiori difficoltà al momento della **restituzione della merce** (prevista dai diritti di cancellazione dell'UE), ad esempio per ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute. Inoltre, il 60% dei siti web inizialmente selezionati per la verifica in quanto adeguati alle vendite transfrontaliere ha in realtà evidenziato problemi (ad es. per quanto riguarda **la consegna, il pagamento e le versioni linguistiche**) che hanno reso tali siti inadatti agli acquisti on line dagli altri paesi dell'UE. Questo esercizio ha confermato i risultati ottenuti in precedenza dalla stessa Commissione, la quale, prima della fine del 2011, definirà la propria visione e il proprio piano d'azione volto ad aiutare i consumatori UE a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal commercio elettronico.

John Dalli, commissario UE per la salute e i consumatori ha dichiarato: *"Una volta effettuato un ordine è importante per i consumatori che la consegna dei prodotti acquistati on line da un altro paese UE sia affidabile e che, qualora si presentassero problemi, essi possano ottenere facilmente un risarcimento effettivo in tutta Europa. Esistono ancora barriere che limitano la scelta dei consumatori e minano la fiducia nel mercato unico; sono determinato a proseguire il mio lavoro per abolirle"*.

### Risultati principali

I *mystery shopper* di 17 centri europei dei consumatori<sup>1</sup> hanno effettuato complessivamente **305 acquisti on line** presso operatori commerciali esteri di 28 paesi con sede all'interno dell'UE. I prodotti sono stati quindi restituiti conformemente alle **norme di "ripensamento"** (che consentono a chi acquista on line di restituire la merce senza addurre particolari motivi e di essere rimborsati in pieno).

---

<sup>1</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

Ecco in sintesi i risultati principali:

- **Consegna: il 94% dei prodotti è stato consegnato**, un aumento rispetto al 66% nel 2003, (anno in cui la Rete dei centri europei dei consumatori ha effettuato un esercizio simile). Questo dato conferma i risultati registrati dalla Commissione nel marzo 2011 (cfr. [IP/11/280](#)), i quali evidenziavano che le consegne per gli acquisti transfrontalieri all'interno dell'UE sono affidabili quanto quelle per gli ordini nazionali o persino di più (il prodotto non arriva nel 5% dei casi per gli acquisti transfrontalieri, nel 6% per quelli nazionali).
- **Prodotti:** solo l'1% dei prodotti era difettoso (ad es. un libro con la copertina danneggiata) o diverso dalla merce ordinata (ad es. colore sbagliato).
- **Restituzione dei prodotti e rimborsi:** quando la merce è stata restituita conformemente alle norme di "ripensamento", il costo dei prodotti è stato rimborsato nel 90% dei casi. Tuttavia, il 57% degli acquirenti ha incontrato **difficoltà per il rimborso delle spese relative alla consegna iniziale**, previsto dalle norme UE. Alcuni operatori commerciali hanno inoltre **applicato restrizioni illegali alla restituzione della merce** (hanno ad esempio informato gli acquirenti che non avevano diritto di restituirla). In base alla normativa dell'UE, i consumatori possono annullare un ordine on line per qualsiasi motivo entro 7 giorni dal ricevimento dei prodotti (un periodo più lungo in alcuni paesi) e restituirli al venditore (tuttavia potrebbero essere tenuti a pagare le spese di spedizione).
- **Adeguatezza dei siti web alle vendite transfrontaliere.** I siti web esteri erano stati inizialmente preselezionati in base a una serie di criteri minimi di "adeguatezza alle vendite transfrontaliere" (quali la propensione a vendere all'estero, il pagamento e le versioni linguistiche). Nella pratica tuttavia il **60%** di questi siti presentava difficoltà che li rendevano **inadatti all'utilizzo da parte di acquirenti on line di altri paesi** (perché, ad esempio, la consegna nel paese del consumatore si rivelava in realtà impossibile). Uno studio della Commissione del 2009 (cfr. [IP/09/1564](#)) aveva inoltre rivelato che il 60% degli ordini transfrontalieri veniva rifiutato.

La relazione completa è disponibile al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer\\_reports\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm)

### **In che modo i centri europei dei consumatori forniscono assistenza?**

La Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net) copre **29 paesi (tutti i paesi UE, la Norvegia e l'Islanda)**. I centri sono cofinanziati dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali.

Essi offrono assistenza pratica e consulenza ai consumatori che acquistano beni e servizi da operatori commerciali con sede in altri paesi UE (e anche in Norvegia e Islanda).

Il seguente studio di caso illustra come l'ECC-Net assiste i consumatori:

*Un consumatore irlandese ha acquistato una videocamera da un operatore commerciale francese. Quando gli è stata consegnata l'ha rispedita mediante raccomandata entro i 7 giorni del periodo di ripensamento. L'operatore commerciale ha dichiarato che non l'avrebbe rimborsato in quanto non aveva spedito la videocamera, ma solo la custodia. Quando il caso è stato seguito dal centro dei consumatori francese, l'operatore ha comunicato che vi era stata confusione nei riferimenti e il consumatore è stato rimborsato in pieno.*

Informazioni complete sull'ECC-Net e ulteriori studi di casi sono disponibili all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/ecc-net>

## **E ora che succede?**

La Commissione intende continuare a impegnarsi per migliorare le condizioni per gli acquisti on line nel mercato dell'UE. Alla fine del 2011 la Commissione presenterà uno studio sui potenziali risparmi ottenibili tramite il commercio elettronico per i consumatori, partendo dal quale verrà definito un piano d'azione interamente dedicato allo sviluppo dell'e-commerce nel mercato unico e all'eliminazione delle barriere esistenti.

Nell'ambito di tale piano la Commissione intende avanzare un'ambiziosa proposta legislativa volta a consentire ai consumatori che acquistano on line da un altro paese dell'UE di risolvere i contenziosi con gli operatori commerciali con sede in un altro paese dell'UE interamente on line, anziché recandosi in tribunale. Tale proposta è prevista entro il 2011.

Persone di contatto:

[Frédéric Vincent](#) (+32 2 298 71 66)

[Aikaterini Apostola](#) (+32 2 298 76 24)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

## **Agenda digitale: i social network possono fare molto di più per tutelare i minori – Relazione della Commissione**

Bruxelles, 30 settembre 2011 – Secondo un nuovo ciclo di test eseguiti dalla Commissione, solo due social network su nove (Habbo Hotel e Xbox Live) presentano impostazioni predefinite che rendono accessibili i profili personali dei minori esclusivamente alla loro lista di contatti autorizzata.

Tuttavia, la maggior parte dei siti verificati forniscono ai giovani informazioni sulla sicurezza adeguate alla loro età nonché assistenza e/o materiale didattico concepito su misura per i minori e rispondono a richieste di supporto, come nel caso di sette siti, la maggior parte dei quali ha avuto tempi di risposta inferiori ad un giorno.

Due siti (Dailymotion e Windows Live) garantiscono che i minori possano essere contattati in modalità predefinita solo da amici attraverso messaggi pubblici o privati. In tutti i siti verificati, i minori possono ricevere richieste di amicizia da chiunque. Su sei dei siti testati, i profili di minori sono direttamente accessibili ad “amici di amici”. Tutti i siti verificati forniscono una versione più concisa e comprensibile per i minori delle loro clausole di utilizzo del servizio.

Neelie Kroes, Vicepresidente e Commissaria per l'Agenda digitale, ha dichiarato: «*I giovani amano i social network e ne traggono grandi benefici, ma spesso non sono sufficientemente consapevoli dei rischi che corrono, ad esempio quello di essere adescati da adulti. I social network devono assumersi le proprie responsabilità in modo serio verso questi giovani. È mia intenzione, nel corso dell'anno, affrontare questi problemi per mezzo di una strategia globale che renda internet un luogo più sicuro per i minori, attraverso la combinazione di misure di tutela e di responsabilizzazione*».

La relazione esamina in particolare l'applicazione dell'accordo europeo sulla socializzazione in rete più sicura da parte delle piattaforme per la creazione di blog (Skyrock) e per i giochi (Xbox Live), di quelle per la condivisione di foto e video (YouTube, Dailymotion, Flickr), dei mondi virtuali (Habbo Hotel, Stardoll), delle piattaforme che hanno alcune funzionalità di socializzazione in rete (Windows Live) e di quelle che permettono la creazione di profili personali con la possibilità di pubblicare post, foto e aggiornamenti (Yahoo! Pulse). I test si sono svolti tra maggio e giugno 2011.

Quest'ultima relazione integra quella pubblicata nel giugno 2011 sull'attuazione dell'accordo da parte di 14 siti di socializzazione in rete (cfr. [IP/11/762](#)).

La Commissione è impegnata nella revisione dei meccanismi di tutela dei minori in rete contro pericoli quali l'adescamento e il cyber-bullismo, nel quadro dell'obiettivo fissato dall'Agenda digitale europea per rafforzare la fiducia in internet (cfr. [IP/10/581](#), [MEMO/10/199](#) e [MEMO/10/200](#)). I risultati di entrambi i sondaggi sull'attuazione dell'accordo saranno tenuti in considerazione dalla Commissione nel quadro di un'iniziativa globale prevista entro l'anno, destinata a fornire ai minori i mezzi e la necessaria tutela per utilizzare le nuove tecnologie.

## Contesto

I principi UE per un uso più sicuro dei siti di socializzazione in rete sono il risultato di un accordo di autoregolamentazione mediato dalla stessa Commissione nel 2009 per la protezione online dei minori (cfr. [IP/09/232](#)).

A tutt'oggi ventuno società hanno sottoscritto l'accordo: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe e Zap. Wer-kennt-wen ha firmato nel novembre 2010, ma non è stato inserito nell'attuale tornata di test.

Dall'ultima relazione emerge che:

- Habbo Hotel e Xbox Live sono gli unici siti con impostazioni predefinite che rendono visibili le informazioni personali ed identificabili sui minori esclusivamente alle liste di contatti autorizzate dai minori stessi, a prescindere dalla quantità di informazioni personali pubblicate sui loro profili;
- i risultati dei test sugli altri sette siti web indicano che una quantità considerevole di informazioni personali (comprese quelle aggiunte dagli utenti dopo essersi registrati) sono mostrate automaticamente ad utenti che non rientrano nell'elenco dei contatti autorizzato dal minore. Dette informazioni non hanno necessariamente condotto all'immediata identificazione dei minori, ma ne avevano le potenzialità;
- su sei dei siti testati, i profili di minori sono direttamente accessibili ad "amici di amici". Utenti non registrati possono avere accesso a profili di minori tramite un loro blog o un video o una foto che il minore può aver caricato in rete. Una volta ritrovati un blog, dei video, delle foto, canali video o album fotografici del minore (ad esempio, tramite un motore di ricerca o mediante un link spedito via posta elettronica, ecc.), si può accedere al suo profilo;
- otto su nove siti testati forniscono informazioni di sicurezza, assistenza e/o materiale didattico concepito su misura per i minori (tutti i siti ad eccezione di Windows Live). In Windows Live le informazioni fornite sono in realtà indirizzate a genitori ed educatori, anche se possono essere facilmente comprese anche dai giovani;
- Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll e YouTube forniscono informazioni sulla sicurezza per minori e genitori facili da trovare e da comprendere;
- solo su uno dei nove siti testati i profili di minori possono essere ritrovati automaticamente tramite una ricerca del nome, con motori di ricerca interni od esterni (ad esempio Google, Bing o Yahoo!).

Su diversi fra questi siti web i profili degli utenti non sono il punto di accesso o il centro di interesse principale per gli utenti. Questo è vero specialmente nel caso di piattaforme per la condivisione di foto e video, dove gli utenti solitamente visitano un album fotografico o un canale video ma non necessariamente il profilo di un utente.

I principi UE per un uso più sicuro dei siti di socializzazione online e la valutazione della loro effettiva applicazione:

[http://ec.europa.eu/information\\_society/activities/social\\_networking/eu\\_action/implementation\\_princip\\_2011/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/implementation_princip_2011/index_en.htm)

Programma "Internet più sicuro":

[http://ec.europa.eu/information\\_society/activities/sip/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm)

Sito internet dell'Agenda digitale:

<http://ec.europa.eu/digital-agenda>

Sito internet di Neelie Kroes:

[http://ec.europa.eu/commission\\_2010-2014/kroes/](http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/)

Per seguire Neelie Kroes su Twitter:

<http://twitter.com/neeliekroeseu>

**Contatti:**

[Jonathan Todd](#) (+32 2 299 41 07)

[Linda Cain](#) (+32 2 299 90 19)



COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

## **Quadro di valutazione del mercato interno: gli Stati membri sono chiamati a intensificare gli sforzi intesi a recepire le norme UE**

Bruxelles, 29 settembre 2011 – In questo momento di crisi il mercato unico deve svolgere un ruolo fondamentale per portare l'Europa fuori dalla stagnazione economica. Quando uno o più Stati membri non recepiscono tempestivamente le norme UE nella loro legislazione nazionale, nel quadro giuridico dell'UE viene però a crearsi un vuoto, che a sua volta conduce alla frammentazione. Di conseguenza, il mancato rispetto dei tempi di recepimento da parte di uno Stato membro può ripercuotersi negativamente sugli interessi economici di tutti gli altri. Ad oggi, dal quadro di valutazione del mercato interno<sup>1</sup> messo a punto dalla Commissione emerge che gli Stati membri devono intensificare con urgenza gli sforzi intesi a recepire le norme UE. 16 dei 27 Stati membri non hanno rispettato l'obiettivo – stabilito nel 2007 dai capi di Stato e di governo – di contenere al di sotto dell'1% i casi di ritardo di recepimento osservati nell'ultimo periodo di riferimento, ossia negli ultimi sei mesi.

Di fatto, in media, l'1,2% delle direttive in materia di mercato interno il cui termine di recepimento è scaduto non è ancora stato recepito negli ordinamenti nazionali. Nel novembre 2010 tale proporzione si situava allo 0,9%. Gli Stati membri, tuttavia, hanno ridotto a cinque mesi e mezzo il ritardo medio del recepimento delle direttive UE. Un altro aspetto positivo si osserva sul versante dell'applicazione del diritto UE, dove le infrazioni sono diminuite di un quarto rispetto al 2007. Il numero più elevato di procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione riguarda il Belgio, seguito dalla Grecia e dall'Italia. Tenendo conto di tutti gli indicatori relativi al recepimento, gli Stati che vantano i migliori risultati sono ancora Malta e la Lettonia.

Michel Barnier, commissario responsabile per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: "Il mercato unico è senza alcun dubbio il motore del rilancio della nostra economia. Per ottimizzare il suo potenziale e rimettere in carreggiata la nostra economia, dobbiamo far sì che le leggi del mercato unico vengano adeguatamente recepite e messe in pratica, ovunque. Ci sono ancora margini di miglioramento, obiettivo che possiamo realizzare collaborando."

---

<sup>1</sup> Il quadro di valutazione del mercato interno si occupa della legislazione relativa al mercato interno. Si tratta di un esercizio diverso da quello, più ampio, della relazione annuale della Commissione sull'applicazione generale della legislazione UE (cfr. [IP/11/1131](#)).

## **Attuazione delle direttive in materia di mercato interno**

- Per la prima volta dal 2007, gli Stati membri non hanno rispettato l'obiettivo di contenere al di sotto dell'1% il ritardo di recepimento. Il ritardo medio di recepimento – ossia la percentuale delle direttive in materia di mercato interno non recepite in tempo negli ordinamenti nazionali – dei 27 Stati membri dell'UE è passato dallo 0,9% all'1,2% negli ultimi sei mesi.
- Il numero di Stati membri che hanno rispettato l'obiettivo dell'1% è passato da 20 a 11. Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Spagna e Slovacchia sono ancora nei limiti, benché alcuni di essi soltanto di misura.
- Malta si conferma ancora una volta leader degli Stati “virtuosi”, con due sole direttive in attesa di recepimento.
- Degli 11 Stati membri che attualmente rispettano l'obiettivo dell'1%, soltanto l'Estonia ha migliorato la propria performance rispetto a sei mesi fa, passando dall'1,3% di marzo all'attuale 0,9%. Il caso dell'Estonia dimostra che anche in tempi di crisi è possibile confermare o addirittura migliorare i propri risultati.
- Nonostante i buoni risultati di marzo, Belgio, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito non hanno rispettato l'obiettivo dell'1%.
- Austria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Polonia e Italia sono rimasti al di sopra della soglia dell'1%. Attualmente il ritardo di recepimento più grave è quello della Repubblica ceca (2%).
- 18 mesi fa gli Stati membri superavano in media di nove mesi il termine fissato per il recepimento delle direttive UE. La Commissione ha pertanto richiamato l'attenzione di tutti gli Stati membri sulla necessità di ridurre i ritardi. Ad oggi gli Stati membri sono riusciti a ridurre a cinque mesi e mezzo il ritardo medio.

## **Infrazioni**

- Il numero complessivo di procedimenti d'infrazione relativi al mercato interno continua a calare: al momento risulta sceso di un quarto rispetto al 2007.
- Ad oggi la media dei procedimenti di infrazione aperti è di 37 per Stato membro, rispetto ai 40 di sei mesi fa. La maggior parte dei procedimenti di infrazione ancora in sospeso riguarda il Belgio, seguito da Grecia e Italia.
- Gli Stati membri sono chiamati a intervenire immediatamente per allinearsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE. Tuttavia, in numerosi casi ciò avviene dopo molto tempo, in media oltre 17 mesi.
- I maggiori ritardi riguardano la Francia, che impiega in media circa due anni per allinearsi alle sentenze.

## **Tabella dello stato di recepimento delle direttive in materia di mercato interno**

Dalla tabella emerge che solo un numero esiguo di Stati membri raggiunge risultati superiori alla media dell'UE se si considerano diversi indicatori (cfr. allegato). In termini globali, le performance migliori sono quelle di Malta e della Lettonia.

### **Un aspetto centrale: l'Atto per il mercato unico**

In aprile la Commissione ha lanciato l'Atto per il mercato unico. Proponendo 12 iniziative per la nuova crescita, l'Atto mira a rilanciare l'economia europea (cfr. [IP/11/469](#)) e individua come presupposto del successo un più attento monitoraggio delle regole sul mercato unico. Propone pertanto di intensificare gli sforzi introducendo nuovi benchmark numerici, quale ad esempio la riduzione dell'obiettivo allo 0,5%.

Il Forum del mercato unico, che si terrà a Cracovia (Polonia) il 3 e 4 ottobre prossimi, mirerà a garantire un più forte impegno al recepimento e all'applicazione della legislazione che disciplina il mercato unico da parte dei principali responsabili delle decisioni.

Per ulteriori informazioni sul quadro di valutazione:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/score/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm)

Sul Forum del mercato unico:

[https://simfo2011.regware.be/en/internal\\_market/top\\_layer/](https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/)

## Allegato: tabella dello stato di recepimento delle direttive in materia di mercato interno

La tabella sul recepimento delle direttive in materia di mercato interno riunisce gli indicatori principali allo scopo di dare una visione più completa del grado con in quale gli Stati membri attuano e applicano la legislazione in materia di mercato interno.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LI	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	EU average
Fig. 2-1 Transposition date	1.0%	1.0%	2.0%	0.5%	1.0%	0.5%	0.1%	1.0%	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	0.5%	1.2%	1.1%	1.4%	0.1%	1.5%	1.1%	1.1%	1.3%	1.4%	1.0%	1.0%	1.2%	1.3%	1.2%	1.2%
Fig. 3 Progress over the last 6 months change in the number of outstanding directives	112	12	119	11	11	-5	11	11	10	19	-7	10	12	111	12	12	10	19	19	11	17	114	112	13	17	17	17	15
Fig. 3 Development of transposition deficit since Nov. 2017	10.4	10.2	-1.4	-0.1	10.1	-0.1	-0.5	-0.7	-0.7	-0.1	10.9	10.1	-0.1	10.8	-1.7	10.2	-0.3	10.8	10.8	0	-1.0	10.8	10.9	10.4	0	10.9	10.9	0
Fig. 4 Number of directives by criteria criteria overdue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Fig. 3 Transposition delay on average directives in months	8.9	4.1	4.9	8.9	7.2	8.9	4.2	4.3	5.8	5.0	5.0	4.4	9.2	7.1	4.1	2.4	7.7	9.0	7.7	8.2	9.5	9.9	4.0	4.9	7.2	4.4	5.5	
Fig. 3 Compliance deficit	1.5%	0.8%	0.9%	0.5%	0.3%	0.5%	0.1%	1.1%	1.0%	1.2%	1.8%	0.1%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%	0.9%	0.1%	1.8%	1.0%	0.9%	0.3%	0.9%	0.3%	0.9%	1.0%	0.8%
Fig. 2 Trend in the number of infringement cases since Nov. 2017	159%	NA	-92%	-19%	-44%	-49%	-41%	-3%	-94%	-28%	-41%	-19%	-50%	-44%	-42%	-14%	-58%	-9%	-47%	-20%	-21%	NA	-26%	-12%	-82%	-22%	-27%	-28%
Fig. 3 Number of pending infringement cases	101	24	21	21	50	12	95	31	75	71	19	17	19	10	21	24	13	49	91	44	54	22	17	22	14	95	48	97
Fig. 3 Average speed of infringement resolution - pending cases in months	29.3	19.9	39.2	30.3	29.1	21.7	29.3	24.7	28.2	27.1	22.4	14.1	15.4	22.7	11.5	28.9	20.5	27.9	19.7	28.1	28.4	15.0	17.1	20.0	24.7	28.4	29.7	24.7
Fig. 4 Duration since Courts judgments - closed cases in months	14.8	NA	NA	10.4	14.0	NA	21.1	18.2	22.4	24.2	17.9	NA	NA	9.0	15.9	NA	4.1	18.0	20.8	9.3	13.2	NA	NA	8.1	12.1	14.2	14.0	17.4

Legend	< 1 month	1 month to 3 months	> 3 months
Transposition deficit	< 1%	1%	> 1%
Duration since Court's judgment	< 3 months	3-12 months	> 12 months
NA= not applicable			

Contatti:

[Chantal Hughes](#) (+32 2 296 44 50)

[Catherine Bunyan](#) (+32 2 299 65 12)

[Carmel Dunne](#) (+32 2 299 88 94)



## COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA

### I parlamenti nazionali all'altezza della sfida

Bruxelles, 10 giugno 2011 – Nel 2010 il dialogo politico tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali si è notevolmente rafforzato. Dopo il varo di questa iniziativa politica da parte del presidente Barroso nel 2006, i parlamenti nazionali hanno ora nuove importanti responsabilità nel processo decisionale europeo previsto dal trattato di Lisbona. Come mostra la relazione annuale adottata oggi dalla Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali, questi ultimi stanno cogliendo questa opportunità per impegnarsi più da vicino e in modo più che mai costruttivo nelle questioni europee.

Maros Šefčovič, vicepresidente della Commissione per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione, ha dichiarato: *"Dall'entrata in vigore del nuovo trattato il numero dei pareri dei parlamenti nazionali trasmessi alla Commissione europea è notevolmente aumentato e non possiamo che rallegrarci di questo segnale chiaro e assolutamente positivo: i parlamenti nazionali vogliono essere più partecipi delle questioni europee e in una fase molto più precoce che in passato. La Commissione si è fortemente impegnata ad approfondire il dialogo politico con i parlamenti nazionali e ad ampliare ulteriormente i contatti e gli scambi con tutte le 40 camere parlamentari nazionali dei 27 Stati membri."*

La relazione adottata oggi mostra quanto il dialogo politico al centro dei rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali si sia ampliato e approfondito nel corso del 2010. I parlamenti nazionali hanno infatti presentato 387 pareri su un vasto ventaglio di argomenti, con un aumento di quasi il 60%.

Nel quadro di questo dialogo politico, la piena introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà nel 2010 ha conferito ai parlamenti nazionali un ruolo importante nel verificare il rispetto di tale principio fondamentale. Il maggior numero di pareri con cui è stata segnalata alla Commissione una possibile violazione del principio di sussidiarietà ha riguardato la direttiva sui lavoratori stagionali (8 voti) e, più di recente, la proposta relativa alla base imponibile consolidata comune per le società (13 voti). La Commissione presta la dovuta attenzione a tutti questi pareri, sebbene essi siano numericamente al di sotto della soglia minima (18 voti)<sup>1</sup> prevista per il riesame di una sua proposta.

---

<sup>1</sup> Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. Un progetto di atto legislativo deve essere riesaminato nel caso in cui i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali rappresentino almeno un terzo (18) di tutti i voti loro assegnati (54). Tale soglia è pari ad un quarto (14 voti) qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità, anch'essa adottata oggi, descrive nei dettagli come la Commissione applica concretamente questi principi fondamentali nel suo operato. Insieme, le due relazioni sottolineano il fermo impegno della Commissione nel promuovere un processo decisionale di alta qualità e un dialogo politico veramente europeo.

Per la relazione:

[http://ec.europa.eu/dgs/secretariat\\_general/relation/relation\\_other/npo/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relation/relation_other/npo/index_it.htm)

Referenti:

[Antonio Gravili](#) (+32 2 295 43 17)

[Marilyn Carruthers](#) (+32 2 299 94 51)

## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 954/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

(2) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2006/2004 definisce le «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» come le direttive recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato di detto regolamento («allegato»).

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

(3) Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2006/2004, sono stati abrogati molti atti legislativi elencati nell'allegato e nuova legislazione è stata adottata.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

(4) La direttiva 84/450/CEE <sup>(4)</sup> è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/114/CE <sup>(5)</sup>. Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 84/450/CEE e sostituirlo con un riferimento agli articoli specifici della direttiva 2006/114/CE volti alla protezione degli interessi dei consumatori.

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

(5) Se, da un lato, la direttiva 87/102/CEE <sup>(6)</sup> è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE <sup>(7)</sup>, dall'altro la direttiva 2008/48/CE non stabilisce espressamente che i riferimenti all'abrogata direttiva 87/102/CEE si intendono fatti alla direttiva 2008/48/CE. Per ragioni di certezza del

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 <sup>(3)</sup> definisce le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori devono collaborare fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto di tale

<sup>(4)</sup> Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

<sup>(6)</sup> Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 69.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2011.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

diritto, il riferimento alla direttiva 87/102/CEE nell'allegato dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla direttiva 2008/48/CE.

- (6) La direttiva 89/552/CEE <sup>(1)</sup> è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/13/UE <sup>(2)</sup>. A norma dell'articolo 34, secondo comma, della direttiva 2010/13/UE, i riferimenti alla direttiva 89/552/CEE si intendono fatti alla direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 89/552/CEE nell'allegato con un riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2010/13/UE.
- (7) La direttiva 93/13/CEE <sup>(3)</sup> non è stata modificata dalla decisione 2002/995/CE <sup>(4)</sup>. Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento a detta decisione.
- (8) La direttiva 94/47/CE <sup>(5)</sup> è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/122/CE <sup>(6)</sup>. A norma dell'articolo 18, secondo comma, della direttiva 2008/122/CE, i riferimenti alla direttiva 94/47/CE si intendono fatti alla direttiva 2008/122/CE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 94/47/CE nell'allegato con un riferimento alla direttiva 2008/122/CE.
- (9) La direttiva 97/55/CE <sup>(7)</sup> è una direttiva di modifica dell'abrogata direttiva 84/450/CEE. Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 97/55/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/995/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

<sup>(7)</sup> Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

- (10) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato.
- (11) È necessario valutare l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del regolamento (CE) n. 2006/2004 e vagliare approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori, in vista di una possibile revisione di tale regolamento intesa a fornire alle autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione mezzi migliori per rilevare in modo efficace le infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in situazioni transfrontaliere, indagare su tali infrazioni e fare in modo che cessino o siano vietate. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare quanto prima, e in ogni caso entro la fine del 2014, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 21 bis

##### **Riesame**

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del presente regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. DOWGIELEWICZ

---

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:

1) la nota <sup>(1)</sup> è sostituita dalla seguente:

«<sup>(1)</sup> Le direttive nn. 6, 8 e 13 contengono disposizioni specifiche.»;

2) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.»;

3) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

4. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli dal 19 al 26»;

4) i punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

7. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).»;

5) il punto 9 è soppresso.

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 977/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2011

### che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) <sup>(2)</sup>, il VIS sarà introdotto progressivamente regione per regione secondo l'ordine stabilito dalla Commissione nelle decisioni adottate conformemente alla procedura di comitatologia.
- (2) Secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008, la Commissione determina la data a decorrere dalla quale il VIS entra in funzione nella prima regione e la data a decorrere dalla quale in ogni altra regione diventa obbligatorio trasmettere al VIS tutte le informazioni quali: dati alfanumerici, fotografie e impronte digitali. Prima che il trasferimento di tutti i dati sia reso obbligatorio in una regione, gli Stati membri possono iniziare, in qualsiasi località, a raccogliere e a trasmettere al VIS dati alfanumerici e fotografie (facoltativamente anche le impronte digitali) non appena abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche a tal fine. Di conseguenza, per quanto concerne la registrazione nel VIS, tre situazioni possono coesistere:
- (3) Nelle regioni in cui la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti sono obbligatorie per una deci-

sione della Commissione, tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, ivi comprese le impronte digitali di ciascun richiedente, saranno registrati nel VIS, tranne nei casi in cui il richiedente sia esentato dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del codice dei visti. Analogamente, nelle località in cui l'uso del VIS non è ancora obbligatorio, gli Stati membri possono decidere di raccogliere e registrare nel VIS tutti i dati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, tra cui le impronte digitali, per ciascun richiedente il visto.

- (4) Tuttavia, nelle località in cui l'uso del VIS non è ancora obbligatorio, uno o più Stati membri possono decidere di non registrare nel VIS i richiedenti il visto, mentre altri Stati membri possono registrare solo i dati alfanumerici e le fotografie.
- (5) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a *bis*), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) <sup>(3)</sup>, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di entrata in funzionamento del VIS nella prima regione, le verifiche approfondite all'ingresso includeranno l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del VIS. A norma dell'articolo 18 del regolamento VIS, le interrogazioni dovranno essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. Ciononostante, per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni nella prima regione, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. Allo scadere di detto periodo, le interrogazioni nel VIS dovranno sempre essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con le impronte digitali, tranne per quei titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate. Inoltre, durante un ulteriore periodo massimo di tre anni, a titolo di deroga, le interrogazioni potranno essere eseguite utilizzando solo il numero di vignetta visto in un numero limitato di circostanze quali quelle definite all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a *ter*), del codice frontiere Schengen.

<sup>(1)</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- (6) Al fine di agevolare i controlli alle frontiere esterne, è opportuno aggiungere un codice specifico alla vignetta visto per indicare che il titolare del visto è registrato nel VIS. L'assenza di tale codice lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di eseguire ricerche nel VIS per tutti i titolari di visto, all'ingresso delle frontiere esterne dell'area Schengen, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Se le autorità di frontiera non trovano riscontro nel VIS dal momento che nessun dato è stato registrato in precedenza, il fatto che la vignetta visto non presenti alcun codice confermerà alle autorità di frontiera che il riscontro negativo non è dovuto a un problema tecnico (falsa identificazione negativa) o a una frode.
- (7) È opportuno aggiungere un ulteriore codice specifico sulla vignetta visto per indicare i casi in cui il titolare di visto è registrato nel VIS ma le sue impronte digitali non sono state raccolte poiché tale procedura non era ancora obbligatoria nella regione interessata. La presenza di tale codice lascia impregiudicato l'obbligo di eseguire interrogazioni nel VIS utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali, a partire da tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS nella prima regione.
- (8) È necessario modificare l'allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009, onde garantire l'applicazione armonizzata, da parte degli Stati membri, dei codici relativi alla registrazione nel VIS dei titolari di visto e delle loro impronte digitali.
- (9) Dato che il regolamento (CE) n. 810/2009 si fonda sull'*acquis* di Schengen ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato l'attuazione dell'*acquis* nella propria legislazione nazionale. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare il presente regolamento.
- (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>(1)</sup>. Il Regno Unito non è pertanto vincolato dal presente regolamento, né è soggetto alla sua applicazione.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non
- partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>(2)</sup>. L'Irlanda non è pertanto vincolata dal presente regolamento, né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>(3)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo<sup>(4)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>(5)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>(6)</sup>.
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>(7)</sup>.
- (15) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(6)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato visti,

colti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS 0";».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— se tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS";
- se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati rac-

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

Il presente regolamento scade il giorno in cui la raccolta e la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, diventano obbligatorie per tutte le richieste di visto nell'ultima regione in cui il VIS è utilizzato, in conformità con la decisione che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2011

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

## DECISIONI

## DECISIONE N. 940/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 147, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione.

(2) A norma dell'articolo 153, paragrafo 1, TFUE, l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri relative alle condizioni lavorative, all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e alla lotta contro l'esclusione sociale.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione combatte, tra l'altro, l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni.

(4) L'articolo 174 TFUE riconosce che alcune regioni dell'Unione presentano gravi e permanenti svantaggi demografici che possono influenzarne negativamente lo sviluppo e richiedono un'attenzione particolare perché l'Unione possa raggiungere l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.

(5) A norma dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

(6) In Europa l'invecchiamento è indubbiamente una sfida per l'intera società e per tutte le generazioni e rappresenta inoltre un problema di solidarietà intergenerazionale e per la famiglia.

(7) La fascia della popolazione dell'Unione formata dagli ultracinquantenni aumenterà ad un ritmo molto più veloce di quanto non sia mai accaduto in passato. Ciò è molto positivo, trattandosi di una conseguenza logica del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità della vita. Tuttavia, a causa del cambiamento demografico, l'Unione si trova ad affrontare una serie di sfide.

(8) Numerosi Consigli europei hanno sottolineato la necessità di affrontare all'impatto dell'invecchiamento demografico sui modelli sociali europei. La principale risposta a tale rapido cambiamento della struttura demografica consiste nel promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo lungo tutto l'arco della vita e quindi nel garantire che la popolazione degli ultracinquantenni, in rapido e progressivo aumento, che globalmente gode di una salute migliore ed è più istruita di qualsiasi gruppo di età analogo che l'ha preceduta, abbia buone possibilità di essere occupata e di partecipare attivamente alla vita familiare e sociale, anche attraverso il volontariato, l'apprendimento permanente, l'espressione culturale e lo sport.

(9) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce l'invecchiamento attivo il processo in cui le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. L'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare le loro potenzialità di benessere fisico, sociale e psichico durante l'intero arco della vita e di partecipare

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento del 7 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

- alla vita sociale, dando loro nel contempo una protezione, una sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Pertanto, la promozione dell'invecchiamento attivo richiede un approccio multidimensionale e un coinvolgimento tramite un sostegno duraturo tra tutte le generazioni.
- (10) L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) dovrebbe basarsi sulle esperienze dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) ed è pertanto opportuno promuovere le sinergie tra tali Anni europei e l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) («Anno europeo»).
- (11) Il numero crescente di persone anziane in Europa e l'aumento di patologie croniche rendono più importante che mai la questione della promozione dell'invecchiamento attivo per tutti e, in particolare, per gli anziani, sostenendone la vitalità e la dignità, tra l'altro garantendo l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di alta qualità, all'assistenza a lungo termine e ai servizi sociali e sviluppando iniziative volte a promuovere la prevenzione dei rischi per la salute associati al processo di invecchiamento. L'invecchiamento attivo può contribuire ad incrementare la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, consentire loro di restare attivi nella società più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e contenere le difficoltà dei sistemi sanitari, dell'assistenza e della previdenza sociale.
- (12) La Commissione ha presentato le proprie opinioni sulle sfide demografiche che l'Unione deve affrontare e sulle relative opportunità nelle comunicazioni «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» del 12 ottobre 2006, «Promuovere la solidarietà fra le generazioni» del 10 maggio 2007 e «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'UE (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» del 29 aprile 2009.
- (13) La diversità delle generazioni più anziane in Europa è destinata ad aumentare. È pertanto necessario promuovere attivamente le pari opportunità e favorire la partecipazione. I cittadini attivi di diversa provenienza hanno un'importante funzione di collegamento all'interno della società, favoriscono l'integrazione e contribuiscono all'economia.
- (14) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulle opportunità e le sfide dei cambiamenti demografici in Europa: il contributo degli anziani allo sviluppo economico e sociale, in cui si sottolinea sia la necessità di ampliare le possibilità di partecipazione attiva degli anziani, anche sotto forma di volontariato, sia le nuove opportunità economiche (la «silver economy») create dalla crescente domanda da parte degli anziani di determinati beni e servizi nonché l'importanza di un'immagine pubblica positiva degli anziani.
- (15) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e con dignità, che riconoscono che in tutta l'Unione gli uomini e le donne anziani affrontano gravi difficoltà se cercano di vivere attivamente e di invecchiare con dignità e si propone agli Stati membri e alla Commissione una serie di misure che tra l'altro promuovono politiche in materia di invecchiamento attivo, tenendo conto delle diverse situazioni nei vari Stati membri e delle diverse difficoltà incontrate dalle donne e dagli uomini.
- (16) Il Consiglio ha adottato il 30 novembre 2009 le conclusioni su un invecchiamento sano e dignitoso, in cui si esorta la Commissione, tra l'altro, ad avviare attività di sensibilizzazione per promuovere l'invecchiamento attivo, tra cui eventualmente un Anno europeo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni per il 2012.
- (17) La comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», del 3 marzo 2010, sottolinea l'importanza per l'Unione di promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, nell'interesse della coesione sociale e di una maggiore produttività. Il 23 novembre 2010 la Commissione ha adottato, nell'ambito della strategia Europa 2020, l'iniziativa faro intitolata «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione», nell'ambito della quale gli Stati membri dovrebbero promuovere le politiche per l'invecchiamento attivo. Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha inoltre adottato l'iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale». Per raggiungere tali obiettivi politici occorre agire a tutti i livelli governativi e mobilitare gli interessati a livello non governativo; a livello dell'Unione è possibile ottenere sostegno, ad esempio attraverso le attività di un Anno europeo volte a sensibilizzare e promuovere lo scambio di buone pratiche. I coordinatori nazionali dovrebbero essere responsabili del coordinamento delle attività a livello nazionale e della coerenza di tali azioni con gli obiettivi dell'Anno europeo. Dovrebbe inoltre essere prevista la partecipazione di altre istituzioni e di altre parti in causa.
- (18) Il Consiglio ha adottato il 7 giugno 2010 le conclusioni sull'invecchiamento attivo in cui si invita la Commissione a proseguire i preparativi per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, durante il quale possono essere sottolineati i vantaggi dell'invecchiamento attivo ed il relativo contributo alla solidarietà tra generazioni e possono essere pubblicizzate iniziative promettenti a sostegno dell'invecchiamento attivo a tutti i livelli.
- (19) Il Parlamento europeo ha approvato l'11 novembre 2010 una risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni, nella quale chiede agli Stati membri di

- rendere l'invecchiamento attivo una delle priorità per i prossimi anni. La risoluzione rileva inoltre che l'Anno europeo 2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare il contributo che le persone anziane apportano alla società e fornire opportunità per promuovere la solidarietà, la cooperazione e la comprensione tra le generazioni.
- (20) I pareri formulati dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni hanno inoltre sottolineato l'importanza dell'invecchiamento attivo per l'Europa, evidenziando tra l'altro il valore dell'assistenza sanitaria intergenerazionale.
- (21) La decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<sup>(1)</sup>, invita gli Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 8, ad aumentare la partecipazione della forza lavoro grazie a politiche volte a promuovere l'invecchiamento attivo, ad elevare i tassi di occupazione dei lavoratori anziani attraverso la promozione dell'innovazione nell'organizzazione del lavoro e ad ampliare le possibilità di occupazione dei lavoratori anziani aggiornandone le competenze e facendoli partecipare a programmi di apprendimento permanente. L'orientamento 10 sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di protezione sociale, l'apprendimento permanente e le politiche di inclusione attiva al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita delle persone, di proteggerle dal rischio di povertà ed esclusione sociale e di incrementarne la partecipazione attiva alla società.
- (22) Nella comunicazione relativa all'agenda digitale per l'Europa, la prima iniziativa faro Europa 2020 adottata il 19 maggio 2010, la Commissione ha sottolineato l'importanza delle applicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento positivo ed ha proposto, in particolare, di potenziare il programma comune sulla domotica per l'assistenza domiciliare (AAL, Ambient assisted living). L'Agenda digitale per l'Europa ha inoltre raccomandato di avviare un intervento concertato per migliorare le competenze digitali di tutti gli europei, anche degli anziani, un gruppo sovrarappresentato nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, ovvero approssimativamente il 30 % del numero totale di cittadini, che non hanno mai usato internet. La promozione della formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse accrescerebbero ulteriormente le opportunità per gli anziani.
- (23) Nel contesto della «strategia Europa 2020» la Commissione ha proposto di lanciare un partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e in buona salute (AHAIP) nell'ambito dell'iniziativa faro «l'Unione dell'innovazione». Esso mira altresì a consentire ai cittadini di vivere più a lungo in maniera autonoma e in buona salute nonché a raddoppiare, entro l'anno 2020, il numero medio di anni di vita in buona salute.
- (24) La Commissione sta attuando la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, la quale, vista la frequente correlazione tra l'invecchiamento e la disabilità, prevede iniziative che coinvolgono gli anziani. In particolare ciò riguarderebbe le azioni per l'accessibilità secondo strategie del tipo «design for all». Si tratta delle azioni atte a sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità sono pertinenti, comprese quelle rivolte alle persone anziane disabili che richiedono un elevato livello di sostegno, che hanno esigenze complesse e che sono particolarmente vulnerabili ed esposte all'esclusione sociale. Inoltre l'Unione e tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che contiene tra l'altro disposizioni che riguardano gli anziani.
- (25) La Giornata europea della solidarietà intergenerazionale è celebrata annualmente il 29 aprile. Essa offre all'Unione una buona occasione per rinnovare il proprio impegno inteso a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni al fine di promuovere una società equa e sostenibile.
- (26) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>(2)</sup>.
- (27) L'invecchiamento attivo rientra anche negli obiettivi di numerosi fondi, programmi e piani di azione dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo<sup>(3)</sup>, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale<sup>(4)</sup>, il programma Progress<sup>(5)</sup>, il programma sull'apprendimento permanente<sup>(6)</sup> e, in particolare, il suo programma Grundtvig, il programma salute<sup>(7)</sup>, i programmi specifici sulle TIC e sulle scienze socioeconomiche e umane nell'ambito del settimo programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo<sup>(8)</sup>, il programma d'azione «Invecchiare bene nella società

<sup>(2)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, p. 12).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

<sup>(7)</sup> Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

<sup>(8)</sup> Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

dell'informazione», il programma comune AAL <sup>(1)</sup>, il programma quadro sulla competitività e sull'innovazione <sup>(2)</sup> con progetti pilota di diffusione sulle TIC per invecchiare bene, l'azione preparatoria Calypso sul turismo sociale e il programma d'azione sulla mobilità urbana.

- (28) Per garantire la partecipazione di una gamma diversificata di organizzazioni, durante l'Anno europeo si dovrebbero organizzare, per quanto possibile, eventi e iniziative su piccola scala.
- (29) La partecipazione all'Anno europeo delle reti interessate a livello dell'Unione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta con risorse adeguate.
- (30) Poiché gli obiettivi dell'Anno europeo non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone prassi a livello dell'Unione e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

L'anno 2012 è proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni («Anno europeo»). Esso è inteso a promuovere la vitalità e la dignità di tutti.

#### Articolo 2

##### Obiettivi

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consiste nell'agevolare la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l'Anno europeo incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquantenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e della parità di genere. La promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità,

<sup>(1)</sup> Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

affinché donne e uomini anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la promozione dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi.

A norma del primo comma, gli obiettivi dell'Anno europeo sono:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie dimensioni e garantire che ad esso sia accordata un'importanza importante nell'agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al fine di sottolineare l'utile contributo degli anziani alla società e all'economia; fare in modo che tale contributo sia maggiormente apprezzato, promuovere l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di più per mobilitare il potenziale degli anziani, a prescindere dalla loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente;
- b) promuovere il dibattito, lo scambio d'informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull'invecchiamento attivo, identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie;
- c) fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle imprese, con particolare accento sulla promozione di strategie dell'informazione, possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie complessive per la gestione delle problematiche legate all'età per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni;
- d) promuovere attività che aiutino a lottare contro la discriminazione in base all'età, a superare gli stereotipi legati all'età e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità.

#### Articolo 3

##### Contenuto delle misure

1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale:

- a) conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare e incoraggiare l'impegno in merito a obiettivi specifici, contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi;

b) campagne informative, promozionali ed educative facendo uso degli strumenti multimediali;

c) scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi, ricorrendo, tra l'altro, al metodo di coordinamento aperto e alle reti di soggetti interessati impegnate nel conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

d) ricerca e indagini su scala regionale, nazionale o a livello dell'Unione e diffusione dei risultati, rivolgendo particolare attenzione all'impatto socioeconomico della promozione dell'invecchiamento attivo o di politiche favorevoli all'invecchiamento attivo.

2. Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1 è data particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le generazioni nel perseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare cercando di sviluppare un approccio inclusivo ed incoraggiando la partecipazione di anziani e giovani in iniziative comuni.

3. La Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività inerenti agli obiettivi dell'Anno europeo e possono permettere che il nome dell'Anno europeo sia impiegato per promuoverle, nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

4. La Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le loro attività in connessione con la realizzazione dell'Anno europeo.

5. La Commissione tiene conto del potenziale delle attività transfrontaliere che hanno luogo a livello regionale e locale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

6. Ci si adopera affinché tutte le attività dell'Anno europeo rivolte al grande pubblico siano facilmente accessibili a tutti, incluse le persone con disabilità.

#### Articolo 4

##### **Coordinamento con gli Stati membri**

1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina.

2. I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali promuovono inoltre la partecipazione di tutte le parti interessate, inclusa la società civile, nelle attività dell'Anno europeo.

3. Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo.

#### Articolo 5

##### **Paesi partecipanti**

La partecipazione all'Anno europeo è aperta:

a) agli Stati membri;

b) ai paesi candidati;

c) ai paesi dei Balcani occidentali; e

d) ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

#### Articolo 6

##### **Coordinamento a livello dell'Unione**

1. La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione.

2. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli eventuali impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri.

3. La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la loro valutazione.

4. Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici esistenti e dai gruppi consultivi.

5. La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo.

6. Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.

7. Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività dell'Anno europeo.

*Articolo 7***Sostegno finanziario e non finanziario**

1. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione.

2. Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità.

3. Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

*Articolo 8***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5 000 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

*Articolo 9***Coerenza**

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative europee, nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

*Articolo 10***Cooperazione internazionale**

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con

le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità dell'impegno dell'Unione nel promuovere l'invecchiamento attivo.

*Articolo 11***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce altresì informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con disabilità.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione dell'invecchiamento attivo nell'Unione.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. DOWGIELEWICZ

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011 &gt;

## OPEN DAYS 2011 - La Settimana europea delle regioni e delle città

Tra il 10 e il 13 ottobre 2011, politici, funzionari, esperti e ricercatori provenienti da tutta Europa si riuniranno per discutere e dibattere del futuro della politica di coesione dell'UE, contribuendo a darle forma. Oggi, dopo nove anni, la manifestazione OPEN DAYS non è semplicemente un evento annuale che consente alle città e alle regioni di mettere in mostra le buone pratiche di sviluppo regionale. È un vero e proprio forum in cui si incontrano i rappresentanti dei governi e della società civile a tutti i livelli.

Per gli OPEN DAYS 2011 sono previste oltre 100 sessioni e numerose opportunità di networking per gli oltre 6.000 partecipanti attesi a Bruxelles. L'evento è organizzato dalla DG Politica regionale della Commissione europea e dal Comitato delle regioni (CoR) in collaborazione con 206 regioni e città di tutta Europa, oltre che con responsabili delle decisioni nazionali e regionali, con professionisti e con rappresentanti di imprese, società civile e mondo accademico. È attesa anche l'iscrizione di circa 300 giornalisti.

I dibattiti si orienteranno su tre temi principali:

- Europa 2020: in che modo la politica di coesione e i Fondi strutturali contribuiscono a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- Risultati migliori: in che modo l'UE può migliorare i risultati della politica di coesione ora e dopo il 2013?
- Questioni geografiche: qual è il futuro della cooperazione territoriale? Cosa possiamo imparare dai Paesi terzi?

Tutti i partecipanti sono anche invitati a seguire una serie di seminari che daranno vita alla "OPEN DAYS University": alcuni illustri accademici specializzati in studi urbani e regionali, provenienti da diversi Paesi europei, terranno una serie di 10 conferenze e seminari per discutere i risultati delle loro ricerche più recenti, concentrandosi sulle priorità tematiche della manifestazione OPEN DAYS 2011.

Sarà possibile assistere alla sessione inaugurale IN DIRETTA dal Parlamento europeo alle ore 15.00 del 10 ottobre attraverso questo link:

<http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=it>

oppure su:

<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm>

È inoltre possibile seguire gli OPEN DAYS su Twitter: @EU\_Regional e inviare propri tweet utilizzando l'hashtag #euopendays o unirsi ai partecipanti degli OPEN DAYS su RegioNetwork 2020

Tutte le foto dell'evento saranno disponibili su [Flickr](#)

Per ulteriori dettagli, per informazioni sui punti di contatto e per ricevere regolarmente aggiornamenti, visitare il sito Web :

[www.opendays.europa.eu](http://www.opendays.europa.eu)

🌐 [Il testo della relazione - in inglese](#)

**Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011 &gt;

## Sfide condivise, soluzioni comuni - Presentazione dei risultati di venti progetti URBACT

Nel 2002, con la prospettiva di promuovere uno sviluppo urbano bilanciato e dinamico, l'UE ha creato URBACT: un network europeo per lo scambio e l'apprendimento volto a promuovere lo sviluppo urbano sostenibile attraverso la condivisione di buone pratiche e la cooperazione tra le città, con lo scopo di individuare e condividere soluzioni innovative, sostenibili e integrate per le sfide urbane comuni.

Attualmente URBACT riunisce circa 300 città di 29 Paesi e nel mese di settembre 2011, dopo tre anni di attività del programma per l'apprendimento e lo scambio, saranno presentati i risultati di 20 progetti sponsorizzati. Nel corso dei progetti si è collaborato per individuare e verificare soluzioni a sfide come la tutela del patrimonio culturale, il recupero dei quartieri degradati, lo stimolo dell'innovazione e della creatività, l'inclusione attiva e così via.

Sono disponibili ulteriori informazioni sulle soluzioni proposte nei singoli progetti, come:

- "REDIS - Ristrutturazione dei distretti trasformandoli in centri scientifici"
- "OPENCities - L'apertura e il vantaggio competitivo della diversità"
- "My Generation - Strategie efficaci per la promozione del potenziale positivo delle giovani generazioni"

Visitare il sito [www.urbact.eu](http://www.urbact.eu)

**Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/101

29 settembre 2011

## I datori di lavoro europei invocano un codice di condotta volontario in materia di etica aziendale

**Per evitare di compiere di nuovo alcuni degli errori che ci hanno portato alla crisi che stiamo attraversando occorre costruire un nuovo ordine economico in cui i principi etici e morali abbiano un ruolo centrale, hanno dichiarato i partecipanti ad una riunione del gruppo Datori di lavoro del Comitato economico e sociale europeo sul tema *Etica e impresa* tenutasi a Sopot (Polonia). L'incontro, cui hanno preso parte membri del CESE, leader del mondo imprenditoriale, filosofi e giornalisti, è stato organizzato sotto l'egida della presidenza polacca del Consiglio dell'UE nell'ambito dello *European Forum for New Ideas* (Forum europeo delle idee innovative).**

"Non poteva esserci scelta migliore di quella della città in cui è nato il movimento Solidarność per dibattere delle nuove idee per l'Europa e per le imprese europee", ha dichiarato il presidente del gruppo Datori di lavoro del CESE, **Henri Malosse**, nel suo intervento di apertura.

Nel dirigere il dibattito su etica e impresa **Henryka Bochniarz**, presidente della Confederazione polacca dei datori di lavoro del settore privato "Lewiatan", ha insistito sulle potenziali ripercussioni negative che l'assenza di principi etici nell'attività di un'azienda può comportare per la sua immagine e per i suoi utili, osservando che, al contrario, "l'etica può essere la garanzia del successo di un'impresa". Alle stesse idee si è richiamata anche la filosofa e docente universitaria **Magdalena Środa**, che ha proposto di redigere un "Manifesto di Sopot" contenente i principi guida di una gestione aziendale etica: a suo avviso, infatti, "la crisi attuale affonda in parte le sue radici nel disprezzo per alcuni valori fondamentali dimostrato dal mondo delle imprese".

I partecipanti si sono in ogni caso trovati d'accordo nell'affermare che il problema dell'etica non riguarda soltanto le imprese, ma anzi interessa i comportamenti sia sociali che individuali. L'etica o la mancanza di etica delle aziende non possono che rispecchiare i comportamenti della società nel suo complesso. "L'obiettivo delle imprese è il profitto, ma i dirigenti di un'azienda dovrebbero comunque agire sulla base di principi etici", è la sintesi proposta da **Arnaldo Abruzzini**, segretario generale di Eurochambers. **Philippe de Buck**, direttore generale di BUSINESSSEUROPE, ha sottolineato come la questione dell'etica aziendale non debba limitarsi alla sola morale e si è espresso a favore dell'applicazione di principi etici a tutti gli aspetti della gestione d'impresa. Il suo punto di vista è stato sottoscritto anche da **Sonam Topgyal-la**, ex presidente della Camera di commercio tibetana, che ha messo in risalto il ruolo dell'etica nel promuovere "la felicità all'interno delle imprese e nella società".

Il membro del Comitato **Brenda King** ha tracciato una netta distinzione tra legge ed etica, precisando che "garantire l'osservanza della legge è sostanzialmente diverso dall'obbedire ad un codice morale: l'etica è quello che dovremmo fare *in più* rispetto a quanto siamo obbligati a fare." Tuttavia, i partecipanti hanno categoricamente respinto l'idea di una regolamentazione europea calata dall'alto verso il basso a disciplinare l'etica aziendale: "L'UE non dovrebbe in alcun caso intervenire in questo campo, che è e deve rimanere una questione attinente alla responsabilità individuale delle imprese", ha concluso **Sophie de Menthon**, presidente del movimento ETHIC e membro del Consiglio economico, sociale e ambientale francese.



European Economic and Social Committee

PRESS

**CES/11/96**  
22 settembre 2011

## **IL CESE CHIEDE INCLUSIONE E RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI PER TUTTI I CITTADINI**

**Il 21 settembre il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato due pareri: il primo dedicato al tema dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei e il secondo alla lotta contro l'esclusione delle persone disabili. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali fa ormai parte della legislazione primaria dell'UE, che deve quindi adoperarsi per tradurla concretamente in realtà.**

Nel corso della [sessione plenaria di settembre](#) il CESE ha approvato due pareri, il primo sulla [strategia europea sulla disabilità 2010-2020](#) e il secondo sulla [strategia per la Carta dei diritti fondamentali](#). In entrambi i testi il Comitato si pone come obiettivo la **lotta alla discriminazione e all'esclusione sociale in Europa e la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini europei**. Non solo: **mette anche in guardia contro eventuali tagli alla spesa sociale dovuti alle misure di austerità adottate per fronteggiare la crisi.**

### **Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali**

"I tempi sono maturi per un'azione di difesa dei diritti dei cittadini a livello dell'Unione europea. L'attuazione della Carta dei diritti fondamentali costituisce un'occasione preziosa perché questi diritti vengano sistematicamente presi in considerazione nel lavoro quotidiano delle istituzioni europee", ha dichiarato [Gabriele Bischoff](#), relatrice del parere del CESE su questo tema e membro del gruppo Lavoratori.

Il Comitato intende rafforzare la cultura dei diritti fondamentali a livello dell'UE e garantire l'effettivo rispetto della Carta anche in ciascuno degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali. Ritiene inoltre che l'obbligo giuridicamente vincolante di promuovere i diritti fondamentali debba tradursi in iniziative concrete. I cittadini dovrebbero avere una maggiore consapevolezza dei nuovi diritti che la legislazione europea conferisce loro.

"È essenziale che, nel dare attuazione alla Carta dei diritti fondamentali, venga fortemente promosso anzitutto l'aspetto partecipativo della società civile", ha aggiunto [Cristian Pîrvulescu](#), correlatore del parere del Comitato e membro del gruppo Attività diverse.



European Economic and Social Committee

PRESS

### **Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere**

"I cittadini disabili sono un sesto della popolazione dell'UE, e il 70 % fa parte degli strati più poveri della società europea – ha dichiarato [Ioannis Vardakastanis](#), relatore del parere del CESE e membro greco del gruppo Attività diverse – La strategia sulla disabilità presentata dalla Commissione europea è un passo nella direzione giusta per le persone disabili: in sintesi, la Commissione propone un nuovo approccio volto ad attuare la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea nel dicembre 2010 e divenuta perciò giuridicamente vincolante. Se applicata nella sua interezza, la strategia potrebbe andare a beneficio degli 80 milioni di cittadini europei disabili".

Il parere chiede che vengano messi a punto strumenti efficaci per attuare la Convenzione dell'ONU, proponendo in particolare la creazione di un comitato europeo sulla disabilità. Il CESE intende adoperarsi per estendere la protezione giuridica dei diritti delle persone con disabilità ad altre sfere oltre a quella dell'occupazione. Occorre tenere sempre presenti le problematiche legate alla disabilità nel definire e nell'attuare la legislazione e le politiche sociali. Il Comitato ritiene infine che per realizzare un'Europa senza barriere sia necessario adottare un atto europeo sull'accessibilità e garantire la piena accessibilità dei siti web del settore pubblico entro il 2015.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Alejandro Izquierdo López

Addetto stampa

Comitato economico e sociale europeo

Tel. +32 25469406

[alejandrodolopez@eesc.europa.eu](mailto:alejandrodolopez@eesc.europa.eu)

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011 &gt;

## Sentenza nelle cause C-403 e 429/10 sul sistema di ritrasmissione degli incontri di calcio in altri Stati membri

### Sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08:

*Football Association Premier League e a. / QC Leisure e a.  
 Karen Murphy / Media Protection Services Ltd*

La proiezione delle trasmissioni di incontri di calcio contenenti opere protette in un bar-ristorante necessita dell'autorizzazione dell'autore di tali opere

La Football Association Premier League («FAPL») gestisce la Premier League, principale campionato di calcio professionistico in Inghilterra e commercializza i diritti di diffusione televisiva degli incontri di tale campionato. Essa riconosce agli enti di radiodiffusione, sulla base di una procedura di gara aperta, il diritto esclusivo di diffusione in diretta degli incontri della Premier League su base territoriale.

Considerato che la base territoriale corrisponde, di regola, ad un solo Stato membro, i telespettatori possono seguire unicamente gli incontri trasmessi dagli enti di radiodiffusione stabiliti nello Stato membro in cui risiedono.

Al fine di proteggere tale esclusiva territoriale e di impedire al pubblico la ricezione delle trasmissioni al di fuori dello Stato membro interessato, ogni ente di radiodiffusione si impegna, nel contratto di licenza concluso con la FAPL, a criptare il proprio segnale satellitare ed a trasmetterlo, così criptato, via satellite ai soli abbonati del territorio attribuitogli. Conseguentemente, il contratto di licenza vieta agli enti di radiodiffusione di fornire le schede di decodificazione a coloro che intendano seguire le loro trasmissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa.


Le controversie da cui sono scaturite le presenti cause riguardano tentativi di elusione di tale esclusiva. Nel Regno Unito taluni bar-ristoranti hanno infatti iniziato, al fine di accedere agli incontri della Premier League, ad utilizzare schede straniere, rilasciate da un ente di radiodiffusione greco agli abbonati residenti in Grecia. Essi acquistano le schede ed il decodificatore presso un distributore a prezzi più vantaggiosi di quelli chiesti dalla Sky, titolare dei diritti di ritrasmissione nel Regno Unito.

 [Testo della sentenza \(.pdf 161 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 53 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226  
 Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011 &gt;

## Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età

### Sentenza della Corte nel procedimento C-499/08

*Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark*

Il diritto danese riconosce un'indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha l'intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006. Egli aveva all'epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso l'ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell'indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L'Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen, ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d'appello dell'Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce una discriminazione fondata sull'età vietata dalla direttiva 2000/78/CE.

### → Documentazione

#### » Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 117 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 76 kB\)](#)

**Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 14 - 5 Ottobre 2011](#) >

**In questo numero abbiamo selezionato per voi...**

## → L'Europa in 12 lezioni

L'Europa in 12 lezioni / Pascal Fontaine

A che cosa serve l'Unione europea? Come è nata e perché? Come funziona? Che cosa ha fatto per i suoi cittadini e quali nuove sfide deve affrontare oggi? Nell'era della globalizzazione è in grado di competere con le altre grandi economie e di preservare i suoi valori sociali? Quale sarà il ruolo dell'Europa sulla scena mondiale negli anni a venire? Dove saranno tracciati i confini dell'Unione? E quale futuro attende l'euro? Sono queste alcune delle questioni esaminate dall'esperto di affari europei Pascal Fontaine nella nuova edizione 2010 del suo popolare opuscolo L'Europa in 12 lezioni

Disponibilità:

in distribuzione presso il Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa

## → Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni

\*Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni / Francesco Alicino. - [Assago] : CEDAM, 2011. - XXVIII, 344 p. ; 24 cm.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: A D1 CO 11COS

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it